

La tutela dell'immagine nell'epoca dei social network.

Internet ha cambiato la nostra vita. È innegabile ed è stato un processo talmente naturale e veloce che forse oggi fatichiamo a rendercene conto. Eppure tale progresso tecnologico ha un rovescio della medaglia, visto che ci espone a dei rischi in tema di riservatezza, spesso elevatissimi, di cui fatichiamo a renderci conto o che comunque siamo portati a sottovalutare.

Informazioni, foto e video circolano su internet, grazie ai social network, in tempo reale, senza limitazione di confini e senza il nostro controllo.

Un esempio può essere d'aiuto per cogliere la tematica. E' notizia di pochi giorni fa che il social network TikTok, in meno di tre anni dal suo lancio commerciale, ha raggiunto il miliardo di utenti, con un percorso di crescita ben più veloce degli altri social network con cui abbiamo più dimestichezza: per raggiungere lo stesso numero di utenti Whatsapp ha impiegato sette anni, Facebook nove.

Un miliardo di utenti è un numero strabiliante specie se lo rapportiamo ai dati demografici: l'Italia ha circa 60 milioni di abitanti, l'Europa nel suo insieme circa 750 milioni di abitanti, gli Stati Uniti 330 milioni. Il dato è impressionante e dà l'idea della smisurata platea cui un video, un post e/o una immagine possano essere diffusi pressoché in tempo reale.

La caratteristica di questo social network è che, a differenza di altri suoi competitor che vengono utilizzati soprattutto come vetrina per far sfoggio della propria bellezza o dei luoghi esotici visitati in vacanza, i video postati sono caratterizzati da contenuti "divertenti".

Ed è proprio in relazione al concetto di "divertente" che entra in gioco la tutela del diritto all'immagine, cioè il diritto a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il proprio consenso e/o fuori dai casi previsti dalla legge.

Spesso infatti i video "divertenti" divulgati via internet o social network sono quelli che ritraggono persone famose o perfetti sconosciuti in situazioni personalissime e/o imbarazzanti e che, rimbalzando tra i social media, diventano virali raggiungendo milioni di download, a totale insaputa e/o contro la volontà del soggetto interessato e per effetto di un episodio che lo stesso mai avrebbe voluto rendere noto nemmeno alle persone più care.

Il diritto all'immagine trae fondamento nell'art. 2 della Costituzione, dall'art.10 Codice Civile e dagli artt. 96 e 97 della Legge sul Diritto d'Autore (n. 633/41) che disciplinano e regolamentano i casi in cui è possibile riprodurre e sfruttare economicamente i diritti d'immagine altrui.

L'art.96 della Legge sul Diritto d'Autore introduce in particolare il principio del consenso, secondo cui nessuno può pubblicare l'immagine altrui senza il consenso della persona ritratta. Inoltre la pubblicazione dell'immagine è in ogni caso vietata qualora essa possa recare pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.

Due sono gli strumenti di tutela - in campo civile - nell'ipotesi di utilizzo abusivo della nostra immagine: l'azione inibitoria e l'azione risarcitoria.

L'azione inibitoria è l'azione mirata ad impedire la continuazione e la ripetizione del comportamento lesivo. Mediante la formulazione di ricorso al tribunale civile ex art. 700 c.p.c. l'interessato può chiedere l'immediata cessazione e rimozione di tutte le pubblicazioni lesive della sua immagine nonché la fissazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza dell'ordine nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento inibitorio.

Con l'esperimento di azione risarcitoria, la parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta lesiva.

L'elemento critico è però rappresentato dalla vetustà del nostro impianto normativo, risalente a settanta anni fa quando pc, internet e social network neppure comparivano nei film di fantascienza.

Oggi invece l'avvento e lo sviluppo delle tecnologie pongono nuove tematiche, a partire dalla individuazione dell'autore dell'illecito nascosto da un nickname e da un server in un remoto angolo del globo, che norme così datate ed un sistema processuale lento ed inefficiente faticano a regolare.